**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL SISTEMA DI TRASPORTO MINIMETRO’ DI PERUGIA**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

**TRA**

MINIMETRO’ S.p.A. (di seguito Stazione Appaltante) con sede legale in Piazza Umbria Jazz, 1 – Codice Fiscale: 02327710543, Tel. 0755058753, P.E.C. minimetrospa@legalmail.it ed e-mail segreteria@minimetrospa.it, nella persona del Legale rappresentante Dott. Sandro Angelo Paiano, domiciliato per la carica presso la sede stessa

**E**

La Società ..................................................................... (di seguito Operatore Economico)  
con sede legale in ........................................, Prov. …………………, CAP ………………  
Via ……………………………………………………………………………….., n. …………

C.F. ………………………………………. P. IVA ..............................................................

rappresentata da ............................................................................................................................

in qualità di ...................................................................................................................................

**PREMESSO**

* che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
* che con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
* che la Stazione Appaltante, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto di Integrità” sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti impegnati ad ogni livello dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto.

**VISTO**

* l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione*”;
* il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
* il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 delle legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
* il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione di Minimetrò S.p.A.;
* il Codice Etico di Minimetrò S.p.A., adottato dalla Società medesima e pubblicato sul proprio sito internet;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

(*finalità*)

* 1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dalla Stazione Appaltante.
  2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
  3. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Operatore Economico, è presentato allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara, unitamente alla propria offerta, per formarne parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e. Nel caso di subappalto – là dove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.
  4. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto di Integrità verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
  5. La presentazione del Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Operatore Economico concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 36/2023.

**Articolo 2**

(*Obblighi dell’Operatore Economico*)

* 1. L’Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
  2. L’Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione Appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
  3. L’Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’Operatore Economico aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
  4. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
  5. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante.
  6. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico dichiara:
* di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;
* di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
* di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
* di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, verrà disposta l’immediata esclusione dell’ Operatore Economico dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;
* di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Stazione Appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

**Articolo 3**

(*Obblighi della Stazione Appaltante*)

* 1. La Stazione Appaltante conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
  2. La Stazione Appaltante informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
  3. La Stazione Appaltante attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno.
  4. La Stazione Appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
  5. La Stazione Appaltante formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

**Articolo 4**

(*Sanzioni*)

* 1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente Patto, che avverrà all’esito di un contraddittorio, potrà comportare - oltre alla segnalazione agli Organi competenti - l’applicazione, previa contestazione scritta, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:
* esclusione dalla procedura di affidamento ed eventuale escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, ove prevista, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
* revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
* risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
  1. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dalla Stazione Appaltante per i successivi tre anni.

**Articolo 5**

(*Controversie*)

* 1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.

**Articolo 6**

(*Durata*)

* 1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Perugia lì, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Minimetrò S.p.A. La Società